



TRIBUNALE DI VENEZIA
- Sezione Terza Civile -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. RG promosso con ricorso

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

contro

**Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sezione
di Padova**

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35
e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di
rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Verona - Sezione di Padova del
09.06.2016**



1.

Con il provvedimento impugnato la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sezione di Padova - ha deciso di non riconoscere il favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

di nazionalità ivoriana, ha dichiarato avanti alla predetta Commissione:

- 1) di essere originario di Tiassale in Costa d'Avorio, di essere nato in data _____, di essere di etnia Senoufo e di religione musulmana;
- 2) di aver vissuto con il padre dopo la separazione dei genitori;
- 3) di aver lasciato il proprio paese nel 2011, in quanto minacciato dalla matrigna dopo la morte del padre stesso;
- 3) di avere timore di tornare nel proprio paese per il conflitto interno allo stesso, avendo paura di essere confuso con altri ragazzi partecipanti al conflitto medesimo.

All'udienza del 29.03.2017 il ricorrente confermava le suddette dichiarazioni, precisando che *"confermo le mie generalità, sono musulmano, confermo integralmente quanto da me dichiarato avanti alla Commissione di Padova con riferimento ai motivi per i quali ho dovuto lasciare il mio paese e per i quali ho timore a farvi ritorno; voglio precisare che in una circostanza mio fratello per i maltrattamenti e le percosse subite dalla matrigna si è addirittura risvegliato in ospedale; io stesso sono stato picchiato più volte da questa persona con le mani e con un bastone; in Libia ho lavorato come muratore per più di un anno e complessivamente sono rimasto qui per circa tre anni; sono stato anche incarcerato per sette mesi in Libia senza motivo e senza alcun processo quando la guerra era già iniziata; preciso che sono andato via dalla Costa d'Avorio in quanto molti miei amici sono stati arrestati perché parlavano nel loro dialetto e durante la guerra che parlava questo dialetto, che poi è il mio, veniva identificato come un oppositore al regime di Gbagbo; preciso che le*



sorelle che vivevano con mia madre erano in realtà figlie sue e del secondo marito che non ci voleva con loro; adesso vivo a Tessera presso la comunità della cooperativa, sto lavorando da poco presso il mercato del pesce come documentazione che esibisco in parte e mi riservo di produrre; ho fatto anche un tirocinio di sei mesi come verniciatore ed assemblaggio come da documento che produco; deposita anche mio curriculum; sto frequentando attualmente la terza media".

La Commissione nel provvedimento impugnato ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente per i seguenti motivi:

1) la vicenda narrata non risulta credibile in quanto lacunosa alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione del tutto carenti e aventi un carattere talmente generico e sommario, da rendere impossibile l'individuazione non solo di un soggetto persecutore, ma anche del motivo per il quale il richiedente ha abbandonato il paese, non essendo verosimile che lui ed il fratello, dopo gli asseriti maltrattamenti, descritti peraltro in termini vaghi, essendosi limitato a riferire che "spesso non ci dava da mangiare, ci picchiava", non si siano recati dalla madre che viveva in altra località della Costa d'Avorio;

2) il richiedente non ha fornito una spiegazione plausibile del timore in caso di rientro nel proprio paese, avendo riferito che potrebbe essere confuso con altri ragazzi fuggiti nel 2011, non sussistendo alcun nesso causale con il motivo che lo ha indotto a lasciare il paese; con la conseguenza che:

- la vicenda narrata non risulta credibile e che in ogni caso, si tratta di problematiche e dissidi circoscritti all'ambito dei rapporti personali, per cui l'intera vicenda non è riconducibile a nessuna delle clausole di inclusione di cui alla norma di cui all'art. 1 lett. A punto 2) della Convenzione di Ginevra, e che il carattere estremamente sommario delle dichiarazioni non permette di ricostruire gli elementi minimi di un fondato timore di persecuzione idoneo a riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A 2 della Convenzione di Ginevra



del 1951 o di grave danno ai sensi dell'art. 14 lett a) e b) del D.Lgs. 251/2007;

- per tali motivi non può pervenirsi nemmeno al riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007, non essendo emersi rischi di condanna a morte o di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani e degradanti, e che la zona di provenienza del richiedente non si evidenzia per la presenza di conflitti il cui livello di violenza sia tale da mettere a rischio la vita di un civile nel senso indicato dalla lett c) del medesimo articolo, poiché dalle fonti di informazione non risulta che il paese di origine del richiedente sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 (cfr. fonti citate);

- non si ravvisano, infine, i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98, tenuto conto della non credibilità, della personalità del richiedente, che non si evidenzia come vulnerabile, nonché della situazione della zona di provenienza che non presenta alcuna criticità di carattere umanitario nel senso indicato dalla norma citata.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale dello status di rifugiato; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007; in estremo subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

2.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs.



19.11.2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21.02.2014 n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d.lgs. 251/2007 definisce "RIFUGIATO" il "*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...*".

L'art. 7 del d.lgs. 251/2007 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede, poi, che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

3.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati tali: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di



origine e c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine, deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al caso, d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla ed e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *"tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda"* e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.



Sempre la Corte di Cassazione aveva, peraltro, già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (cfr. Cass. SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al sia caso di cui si dispone”*.

4.

Quanto alla protezione umanitaria, l’art. 32, terzo comma, d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma sesto, del d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una valutazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 01.07.2014 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro*



sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria" (cfr. Cass Civ n. 2294 del 2012, Cass Civ n. 8399 del 2014, Cass Civ Sez VI - 1 n. 21903 del 27.10.2015).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore"* (cfr. Cass Sez VI-1 ordinanza n. 24544 del 21.11.2011).

Infine, quanto alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie va osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007 n. 251, conformemente alle Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

b) le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischi di subire persecuzioni i danni gravi;



c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno grave o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuano elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine”*.

5.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie ritiene il Tribunale che, conformante a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia, per i motivi ivi esposti, credibile ed adeguatamente articolato e preciso, e che, pertanto, il ricorrente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, come sul punto effettivamente in modo corretto rilevato dalla Commissione Territoriale opposta, con la rilevante conseguenza che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b dell'art. 14 sopra citato, non risultando fondato il pericolo dedotto dal richiedente di subire un danno grave sotto forma di generiche ritorsioni per essere confuso con altri ragazzi partecipanti al conflitto interno del suo paese.

5.

Resta, tuttavia, da esaminare se la situazione generale della Costa d'Avorio integri la **“violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”** di cui all'art. 14, lettera c) del d.lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche ed alla



giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) *"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi danno grave"* (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, costituisce danno grave i fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 delle direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia"* (cfr Corte di Giustizia Ue, 17.02.2009);
- d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *"quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro"*) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione risiede nel livello di violenza che ne deriva (cfr. Corte di Giustizia Ue, 30.01.2014 sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.01.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *"mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da*



violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (cfr. punto 29).

Infine va evidenziato che secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 14 lettera c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (cfr Cass Civ 6503/14 *"in tema di protezione internazionale, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i connotati più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo"*).

6.

Nel caso in esame si ritiene che le dichiarazioni del richiedente, pur fermo quanto sopra detto, risultano pienamente plausibili sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del proprio Paese di origine, dove nel 2010/2011, successivamente alla vittoria alle elezioni del Presidente Alassane Outtara, si è verificata una guerra civile, provocata dai sostenitori del presidente uscente Gbagbo.

Oggi, tuttavia, la situazione politica della Costa d'Avorio,



rispetto al periodo dell'avvenuta fuga da parte del ricorrente, in corrispondenza di un guerra civile scoppiata fra le opposte fazioni, si può ritenere stabilizzata dal punto di vista politico (tanto che i rimpatri verso la Costa d'Avorio, sospesi nel 2011, sono ripresi); risulta infatti dal rapporto di Amnesty International del 2015 che *“la situazione della sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del paese. A giugno, il mandato dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (Un Operation in Cote d'Ivoire - Unoci) è stato rinnovato per un altro anno.*

Nello stesso mese, l'assemblea nazionale ha adottato una legislazione finalizzata a contrastare il terrorismo, conferendo al procuratore di primo grado di Abidjan la competenza di classificare i reati come atti di terrorismo e di trattenere in custodia fino a otto giorni i sospettati.

Il rapporto del 2014 della commissione dialogo, verità e riconciliazione (Commission dialogue, vérité et réconciliation - Cdvr), istituita per far luce sulla violenza del periodo post elettorale, a fine anno non era stato ancora reso pubblico. A marzo, è stata creata la commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio (Commission nationale pour la réconciliation ed l'indemnisation des victimes des crises survenues en Cote d'Ivoire - Conavir), con l'incarico di completare il lavoro della Cdvr e, in particolare, di registrare le vittime non identificate della violenza post elettorale. A dicembre, il presidente Outtara ha concesso la grazia a oltre 3.000 persone detenute per crisi elettorale, annullando parzialmente o totalmente le loro condanne. A fine anno, la lista dei graziati non era stata resa pubblica.

A ottobre, si sono svolte, in un clima generalmente pacifico, le elezioni presidenziali. Il presidente Outtara è stato rieletto per un altro mandato quinquennale, con il 53 per cento dei voti; alcuni esponenti dell'opposizione hanno boicottato i seggi”.



Oltre a ciò va considerato che il ricorrente ha di fatto riferito di non essersi mai occupato fattivamente ed attivamente di politica.

Va, quindi, rilevato che, superata la fase di gravi disordini che avevano caratterizzato la Costa d'Avorio in corrispondenza delle elezioni presidenziali del 2010, è attualmente in atto nel Paese, ad opera del Presidente Outtara, una complessa opera di riconciliazione, come attestato dal citato ultimo rapporto di Amnesty, ove, come visto, si riferisce in ordine alla concessione di grazia a oltre 3.000 persone detenute a seguito della violenza conseguita fra le opposte fazioni durante la crisi elettorale, ed altresì in ordine alla istituzione di una Commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio.

Va pertanto ritenuto che i timori espressi di una persecuzione ai danni del ricorrente non siano più attuali, oltre che scarsamente credibili, in quanto non più ricollegabili all'attuale situazione socio politica della Costa d'Avorio, tanto più considerando, come già evidenziato, che lo stesso istante non ha di fatto mai svolto alcuna attività politica per il partito che sosteneva l'ex Presidente Gbagbo.

Ne consegue che non possano ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente, oltre che dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. 2007 n. 251, con la conseguenza che le relative domande del ricorrente devono essere respinte.

7.

Ritiene, invece, il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerate le evidenti difficoltà che il ricorrente incontrerebbe per un nuovo radicamento territoriale, essendo trascorsi ormai molti anni dal suo allontanamento dal Paese di origine (2011) e tenuto altresì conto del fatto che il ricorrente, dopo essersi trasferito in Libia, è qui vissuto per un lungo periodo di tre anni,



trovando lavoro come muratore e, così, di fatto sradicandosi del tutto dal proprio paese di origine, e dovendolo lasciare solo per motivi legati al conflitto nel frattempo insorto anche in questo paese, dove è stato incarcerato senza motivo per sette mesi (cfr. verbale di causa), elementi questi che, unitamente considerati, renderebbero del tutto precaria la condizione di vita dell'istante ove lo stesso fosse costretto a rientrare in Costa d'Avorio, così da rendere la medesima certamente persona vulnerabile.

8.

Non può, infine, non valorizzarsi in questa sede il concreto tentativo del ricorrente di integrarsi nel miglior modo possibile nel tessuto sociale del nostro Paese, come ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta ed esibita all'udienza del 11.10.2017 dallo stesso nel corso del giudizio, con particolare riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come apprendista (cfr doc. prodotto), alle referenze scolastiche ottenute, anche con riferimento alla concessione di una borsa di studio, e da quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del 29.03.2017, con riferimento alla partecipazione alla scuola media.

9.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

La liquidazione delle spese al difensore del ricorrente, che viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in attesa del deposito della delibera di ammissione dell'Ordine degli Avvocati competente, vista la richiesta di liquidazione delle proprie competenze, deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.



P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sezione di Padova del 09.06.2016 nella parte in cui non ha ravvisato sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - riconosce in capo a _____ in Costa d'Avorio, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - ordina la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
 - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
 - visto l'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino del compenso liquidato in € 800,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona - sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.
- Venezia, 11.10.2017

Il Giudice Monocratico
Fulvio Tancredi

